L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE /STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99): DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO / POSIZIONE DI STAFF: SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

UFFICIO: CONTENZIOSO PROMOZIONE E TUTELA

L'Estensore (Dott. Federico Di Federico) (firma)

Il Responsabile dell'Ufficio (Dott. Federico Di Federico) (firma)

Il Dirigente del Servizio (Dott.ssa Rita Panzone) (firma)

Il Direttore Regionale (Dott. Ing. Mario Pastore) (firma)

Il Componente la Giunta (Dott. Alfredo Castiglione) (firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Gariani
(firma)

Il Vice Presidente
Il Presidente della Giunta
F.to Castiglione
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li - 1 GIU 2010

GIUNTA REGIONALE UFFICIO DELLA GIUNTA L'AQUILA

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL FUNZIONARIO
(Anna Maria Balassone)
(firma)

Mod. GRA.M01/06.2000/050.000/GRAN SASSO (AQ)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 31 MAG. 2010 Deliberazione N. 431

L'anno ... il giorno ... del mese di 31 MAG. 2010

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. ALFREDO CASTIGLIONE (Per assenza del Presidente CHIODI)

con l'intervento dei componenti:

1. CARPINETA
2. DI DALMAZIO ASSENTE
3. DI PAOLO
4. FEBBO
5. GATTI
6. MASCI
7. MORRA
8. STATI ASSENTE
9. VENTURONI
10.

Svolge le funzioni di Segretario Walter Gariani

OGGETTO

L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte seconda Titolo III - Artt. 34 e 35 concernenti" Iniziative per favorire la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato" Disposizioni di attuazione.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 "Nuova legge organica in materia di artigianato" indicata come "legge regionale", che nella Parte prima "Finalita', destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana", Titolo II " Funzioni della Regione e degli Enti locali" prevede nell'art. 5 comma 3, lettere b) e c), che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui rispettivamente all'art. 34, concernenti le iniziative promozionali di interesse regionale o che vengano promosse o organizzate direttamente dalla Regione o per il tramite dei soggetti di cui allo stesso art. 34, e di cui all'art 35 concernenti la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'Artigianato;

ATTESO che l'art. 6, comma 2, lett. a) della legge regionale prevede che sono delegate alle province le funzioni amministrative afferenti agli interventi economici a sostegno degli oneri sostenuti per la realizzazione delle iniziative promozionali di cui all'art. 34 da parte dei soggetti indicati nello stesso articolo e cioè enti pubblici, associazioni delle categorie artigiane ed enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione;

ATTESO che l'art. 4 "Disposizioni di attuazione" della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della stessa legge, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

RICHIAMATA altresì la Parte seconda, Titolo III della legge regionale " Iniziative per favorire la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato";

ATTESO che l'art. 34, comma 1, della legge regionale prevede che la Giunta Regionale promuove e organizza, direttamente o per il tramite di altri Enti Pubblici o di enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o delle associazioni di categoria artigiane, oppure congiuntamente ad essi, manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori che presso il pubblico dei consumatori;

ATTESO che l'art. 34, comma 2, della legge regionale prevede che possono essere, altresì, concessi contributi per concorso alle spese sostenute da Enti Pubblici, da enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o dalle associazioni di categoria artigiane, per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, per un importo non superiore al 60% delle spese sostenute;

ATTESO che l'art. 34, comma 7, della legge regionale prevede che, fino a quando non è data attuazione alle previsioni dell'art. 6, comma 2 lett. a), le funzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 34 continuano ad essere esercitate dalla Regione;

ATTESO che i commi 4 e 5 dell'art. 34 medesimo rispettivamente prevedono, il primo che la Giunta Regionale, con proprio atto, determina criteri direttivi e modalità per la promozione ed organizzazione di iniziative dirette ai sensi del comma 1 dell'articolo stesso, il secondo che la concessione dei contributi ad Enti ed associazioni di categoria artigiane ha luogo nel rispetto dei criteri e delle procedure che sono determinati dalla Giunta Regionale con proprio atto;

ATTESO che l'art. 35 prevede che la Giunta Regionale concede contributi ai consorzi ed alle società consortili, costituiti ai sensi della stessa legge, per la realizzazione di progetti destinati a migliorare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, anche oltre l'ambito regionale, fino ad un ammontare massimo di € 60.000,00;

ATTESO che, secondo le previsioni del citato art. 35 della legge regionale, ai consorzi ed alle società consortili sopra indicati possono essere concessi contributi nella misura massima del 60% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti inerenti le attività sopra descritte fino all'ammontare massimo stabilito;

ATTESO che il comma 4 dell'art. 35 sopra richiamato della legge regionale stabilisce che le modalità di presentazione delle domande, gli importi e le regole per la concessione dei contributi sono determinati dalla Giunta Regionale con proprio atto;

ATTESO, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 34 sopra richiamato, dover rispettivamente dettare le disposizioni di attuazione dell' art. 34 comma 1, concernente le "Iniziative promozionali dirette della Giunta Regionale" e comma 2, concernente "Concessione di contributi per iniziative promozionali" del Titolo III della Parte seconda della legge regionale;

ATTESO, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 sopra citato, dover dettare le disposizioni di attuazione dell'art. 35 concernente " la concessione dei contributi per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato" del Titolo III della Parte seconda della legge regionale;

ATTESO che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

ACQUISITO sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato;

RITENUTO legittimo il presente provvedimento;

SENTITO il Relatore;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di dettare le disposizioni di attuazione degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35 della Parte seconda Titolo III della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 " Nuova legge organica in materia di artigianato", indicata come "legge regionale", per le "Iniziative per favorire la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato", così come sotto riportato:
   - Art. 34, comma 1, della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 – "Disposizioni di attuazione per le iniziative promozionali dirette" Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale;
   - Art. 34, comma 2, della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 – "Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi per iniziative promozionali" Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale;
   - Art. 35 della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 – "Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato" Allegato n. 3, parte integrante e sostanziale.

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.

Documento composto da n. 02 facciate
ALLEGATO come parte integrante alla delib.
berazione n. 431 del 31 MAG. 2010
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

ALLEGATO n.1

ART. 34, COMMA 1, DELLA L.R. 30 0TTOBRE 2009, N. 23 – "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LE INIZIATIVE PROMOZIONALI DIRETTE"

Art. 1 Termine e modalità di presentazione delle richieste di assunzione di iniziative dirette

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni di categoria artigiane e gli Enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione possono presentare alla Giunta Regionale Direzione Sviluppo Economico Servizio Sviluppo dell'Artigianato le richieste intese a promuovere l'assunzione di iniziative dirette da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 34 comma 1, della legge regionale.
2. La richiesta di assunzione di iniziative dirette da parte degli Enti ed Associazioni deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, deve indicare le finalità per cui si chiede la compartecipazione finanziaria ed essere corredata dalla seguente documentazione:
   - programma dell'attività o della iniziativa che si intende realizzare, completo di tempistica e del preventivo finanziario, recante l'indicazione dettagliata delle voci di entrata e di spesa;
   - misura dell'impegno finanziario a carico dell'Ente/Associazione proponente e della compartecipazione finanziaria richiesta;
   - impegno ad assumere l'onere dell'organizzazione diretta e della gestione dell'iniziativa, in raccordo con le direttive impartite dalla Regione medesima, e ad anticipare le spese;
   - impegno a rendicontare le spese.

Art. 2 Determinazioni della Giunta Regionale

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, che impartisce disposizioni in ordine alla stesura delle proposte di deliberazioni, assume determinazioni, indicando altresì la misura della compartecipazione finanziaria a carico della Regione, in ordine all'assunzione di iniziative dirette che abbiano finalità di favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, tenendo conto anche dei seguenti criteri:
   - prospettive di ricaduta dell'evento promosso;
   - radicamento dell'iniziativa sul territorio;
   - carattere di novità dell'iniziativa.

Art. 3 Approvazione delle iniziative dirette e liquidazione dei contributi

1. L'atto della Giunta Regionale, che approva l'assunzione dell'iniziativa diretta, determina la misura della compartecipazione finanziaria della Regione e l'impegno finanziario a carico dell'Ente proponente.
2. Lo stesso atto di cui al precedente comma 1 stabilisce in capo all'Ente o Associazione partecipante gli oneri dell'organizzazione diretta, della gestione dell'iniziativa, e della anticipazione delle spese.
3. La liquidazione della compartecipazione finanziaria della Regione è disposta a seguito di presentazione di relazione finale illustrativa sul regolare svolgimento dell'iniziativa, di rendiconto finanziario della manifestazione, dei documenti giustificativi della spesa fiscalmente validi e di ogni altra documentazione ritenuta utile, per l'intero importo di spesa.
4. Nella liquidazione della compartecipazione finanziaria della Regione si applica il principio che la stessa deve essere rapportata alla spesa complessivamente sostenuta e, comunque, essere contenuta nel limite della spesa stessa, per cui, qualora ci siano entrate o ricavi relativamente ad un'iniziativa, il totale dei ricavi o delle entrate o di entrambi e dei contributi avuti dalla Regione non può superare il totale della spesa sostenuta per l'iniziativa di cui trattasi. Si fa luogo a riduzione della liquidazione di spesa rispetto alla misura della compartecipazione finanziaria della Regione, in caso le entrate siano superiori alle spese, per

la somma eccedente il consuntivo di spesa, nel caso invece che la documentazione di spesa sia inferiore al preventivo, in misura proporzionale.

5. I suddetti documenti giustificativi di spesa sono autenticati presso gli Uffici del Servizio Sviluppo dell'Artigianato, previa esibizione degli originali. Deve inoltre essere dichiarato da parte del legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione che per la realizzazione della iniziativa non sono stati richiesti e/o ottenuti altri finanziamenti regionali, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. La documentazione giustificativa di spesa avente riguardo a spese di ristorazione, buffet, e similari, può essere ammessa se le stesse costituiscano un momento integrante dello svolgimento dell'iniziativa stessa. Tale circostanza deve essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente e/o Associazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
7. La documentazione giustificativa di spesa avente riguardo a spese per spettacoli o intrattenimenti musicali, teatrali, etc., strettamente connessi allo svolgimento dell'evento, più direttamente avente attinenza all'artigianato, può essere ammessa in misura non superiore al 5%. La circostanza relativa all'attinenza deve essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente e/o Associazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000.
8. La documentazione giustificativa di spesa avente riguardo a spese di ristorazione o pernottamento di relatori per un Convegno o seminario può essere ammessa solo in quanto temporalmente connessa allo svolgimento dell'evento. Tale circostanza deve essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente e/o Associazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
9. Non sono cumulabili per la stessa iniziativa più finanziamenti concessi su proposta di diversi settori della Giunta Regionale.

Art. 4 - Casi di revoca e decurtazione della compartecipazione finanziaria.

1. La compartecipazione finanziaria è revocata e si procede al recupero delle somme erogate nel caso di accertata non sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la compartecipazione finanziaria o di perdita successiva dei requisiti.
2. La compartecipazione finanziaria già assunta è decurtata proporzionalmente in caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, a condizione che l'iniziativa conservi comunque la sua peculiarità ed identità, a giudizio insindacabile della Giunta Regionale .

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - GIUNTA REGIONALE L'AQUILA - PESCARA

La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli n. 2
Pescara, li 20 MAG 2010
Il Funzionario

Documento composto da n. 03 facciate
ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 431 del 31 MAG. 2010
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garieri)

ALLEGATO n. 2

ART. 34, COMMA 2, DELLA L.R. 30 0TTOBRE 2009, N. 23 – "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI"

Art. 1 Termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni di categoria artigiane e gli Enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione possono presentare alla Giunta Regionale Direzione Sviluppo Economico - Servizio Sviluppo dell'Artigianato, entro e non oltre il termine del 31/8 di ogni anno, a pena di esclusione, le richieste di contributo ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale.
2. La richiesta del contributo finanziario:
   - deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del richiedente;
   - deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione;
   - deve indicare le finalità per cui si chiede il contributo finanziario.
3. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attività o dell'iniziativa che si intende realizzare, completo di tempistica e del preventivo finanziario recante l'indicazione dettagliata delle voci di entrata e di spesa, o invece, in caso l'iniziativa sia stata già realizzata, la relazione illustrativa sullo svolgimento ed il rendiconto finanziario. Deve inoltre essere dichiarato, da parte del legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione, se per la realizzazione dell'iniziativa non siano stati richiesti e/o ottenuti altri finanziamenti regionali, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 2 Determinazione risorse, tipologie di iniziative, misura dei contributi

1. Sono individuate due tipologie di iniziative e cioè 1) Manifestazioni e Fiere e 2) Convegni, studi, pubblicazioni ed altre iniziative.
2. L'entità dell'intervento è motivatamente determinata, oltre che dallo stanziamento disponibile, in base al rapporto tra spesa prevista sulla base dei preventivi o dei rendiconti, in caso di iniziativa già realizzata, e ponderazione dell'iniziativa stessa, che per Manifestazioni e Fiere va valutata sulla base della rilevanza nazionale, regionale o locale, mentre per Convegni, studi, pubblicazioni ed altre iniziative va valutata sulla base della rilevanza dell'iniziativa per gli interessi delle categorie interessate.
3. I contributi sono concessi per le iniziative appartenenti alla tipologia Manifestazioni e Fiere, promosse dai soggetti previsti dalla legge, che corrispondono agli obiettivi ed alle finalità di promozione dell'artigianato ed in particolare per quelle che si propongono gli obiettivi:
   - di contribuire all'incremento dell'occupazione;
   - di favorire la collocazione dei prodotti artigianali attraverso l'orientamento per la commercializzazione e l'individuazione di nuovi sbocchi di mercato;
   - di realizzare momenti di incontro e/o di dibattito delle categorie artigianali finalizzati alla diffusione dei prodotti del settore;
   - di favorire le iniziative tendenti al recupero di attività artigianali.
4. La rilevanza nazionale, regionale o locale della manifestazione o fiera si determina sia in relazione al luogo in cui la stessa si svolge sia in relazione alla sua risonanza promozionale e commerciale.
5. Il contributo deve essere contenuto entro i seguenti massimali rapportati al preventivo finanziario o al rendiconto finanziario della manifestazione, nel caso in cui la manifestazione si sia già svolta:
   - 60% per le manifestazioni tenute fuori del territorio regionale, o anche nel territorio regionale, ma di risonanza promozionale e commerciale a livello nazionale, deducibile da documentazione a corredo dell'istanza, che valorizzino prodotti altamente rappresentativi

dell'artigianato abruzzese realizzati in più Comuni della Regione oppure anche un solo prodotto altamente rappresentativo dell'artigianato abruzzese. Il carattere nazionale della manifestazione tenuta nel territorio regionale si desume altresì dalla presenza di prodotti rappresentativi dell'artigianato di altre regioni, o anche, nel caso in cui non sia rappresentato l'artigianato di altre regioni, da una larga divulgazione sulle maggiori testate televisive o giornalistiche nazionali;

- 50% per le manifestazioni di rilevanza regionale, tenute nel territorio regionale, che valorizzino prodotti altamente rappresentativi dell'artigianato abruzzese realizzati in più Comuni della Regione oppure anche un solo prodotto altamente rappresentativo dell'artigianato abruzzese;
- 45% per le manifestazioni di rilevanza locale, tenute nel territorio della Regione, che valorizzino prodotti dell'artigianato abruzzese.

6. I suddetti massimali si applicano allo stesso modo allorché le Manifestazioni e Fiere siano intese a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei servizi dell'Artigianato Abruzzese.
7. Il contributo ha carattere di sostegno alle spese, effettivamente sostenute, per iniziative mirate a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'Artigianato Abruzzese.
8. Non sono cumulabili per la stessa iniziativa più contributi concessi su proposta di diversi settori della Giunta Regionale.
9. I contributi sono concessi per le iniziative appartenenti alla tipologia convegni, studi, pubblicazioni ed altre iniziative, promosse dai soggetti previsti dalla legge, dirette allo sviluppo della conoscenza dei valori e dei problemi di interesse delle categorie artigiane, e, prioritariamente, quelli afferenti alla divulgazione dei seguenti temi:
   - problemi afferenti la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese;
   - temi legislativi di particolare interesse per le categorie artigiane;
   - processi di ammodernamento delle imprese artigiane;
   - normative comunitarie;
   - normative in materia di tutela ambientale.
10. Il contributo ha carattere di sostegno alle spese, effettivamente sostenute, finalizzate alla promozione ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla conoscenza dei problemi della categoria ed è contenuto entro i seguenti massimali:
    - Convegni: sino ad un massimo del 60%;
    - Studi, pubblicazioni, video ed altre iniziative: sino ad un massimo del 50%.
11. Per la tipologia Convegni, il contributo è contenuto entro i seguenti massimali rapportati al preventivo finanziario o al rendiconto finanziario, nel caso in cui l'iniziativa si sia già svolta:
    - 60% per problematiche attinenti il complesso delle categorie artigianali;
    - 55% per problematiche attinenti una particolare categoria artigiana;
12. Per la tipologia Studi, pubblicazioni, video ed altre iniziative il contributo è contenuto entro i seguenti massimali rapportati al preventivo finanziario o al rendiconto finanziario, nel caso in cui l'iniziativa si sia già svolta:
    - 50% per Studi, pubblicazioni e video diffusi in oltre 5.000 copie;
    - 40% per Studi, pubblicazioni e video diffusi in numero superiore a 1.000.

Art. 3 Concessione e liquidazione dei contributi

1. Con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato si provvede all'esame delle richieste pervenute ed a determinare il contributo massimo ammissibile per ciascuna delle iniziative in parola.
2. La concessione del contributo è determinata in relazione alla natura dell'iniziativa programmata ed al preventivo di spesa presentato o, nel caso in cui l'iniziativa si sia già svolta, in relazione alla natura dell'iniziativa svolta ed al rendiconto finanziario.
3. I contributi di cui trattasi devono essere rapportati alla spesa complessivamente sostenuta e, comunque, essere contenuti nel limite della spesa stessa, per cui, qualora ci siano entrate o ricavi relativamente ad un'iniziativa, il totale dei ricavi o delle entrate o di entrambi e dei contributi avuti dalla Regione non può superare il totale della spesa sostenuta per l'iniziativa di cui trattasi. Si fa luogo a riduzione dell'intervento regionale per la somma eccedente il

consuntivo di spesa, in caso le entrate siano superiori alle spese, nel caso invece che la documentazione di spesa sia inferiore al preventivo, in misura proporzionale.

4. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste risultate ammissibili, si ammettono a contributo le iniziative stesse, effettuando un abbattimento percentuale in misura fissa per tutte le iniziative sulle percentuali massime dei contributi concedibili, nella misura resa necessaria dalla disponibilità finanziaria.
5. La liquidazione del contributo è disposta a seguito di presentazione di relazione finale illustrativa sul regolare svolgimento dell'iniziativa, di rendiconto finanziario della manifestazione, dei documenti giustificativi di spesa fiscalmente validi e di ogni altra documentazione ritenuta utile. I suddetti documenti giustificativi di spesa sono autenticati presso gli Uffici del Servizio Sviluppo dell'Artigianato, previa esibizione degli originali. Deve inoltre essere presentata da parte del legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione che per la realizzazione della iniziativa non sono stati usufruiti altri finanziamenti regionali. Nel caso in cui all'evento abbiano partecipato imprese non artigiane, deve inoltre essere presentata, da parte del legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione, ulteriore dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che all'evento hanno partecipato imprese non artigiane in misura non superiore ad un terzo, all'uopo specificando che il limite massimo non è stato superato, in quanto le imprese artigiane partecipanti sono state n....su un totale di n.... espositori.
6. La documentazione giustificativa di spesa avente riguardo a spese di ristorazione, buffet, e similari può essere ammessa solo se la ristorazione o il buffet costituiscano un momento integrante dello svolgimento dell'iniziativa stessa. Tale circostanza deve essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente e/o Associazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
7. La documentazione giustificativa di spesa avente riguardo a spese per spettacoli o intrattenimenti musicali, teatrali, etc, strettamente connessi allo svolgimento dell'evento più direttamente avente attinenza all'artigianato può essere ammessa in misura non superiore al 5%. La circostanza relativa all'attinenza deve essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente e/o Associazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
8. La documentazione giustificativa di spesa avente riguardo a spese di ristorazione o pernottamento di relatori per un Convegno o seminario può essere ammessa solo in quanto temporalmente connessa allo svolgimento dell'evento. Tale circostanza deve essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente e/o Associazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 4 - Casi di revoca e decurtazione dei contributi

1. I contributi regionali sono revocati e si procede al recupero delle somme erogate nel caso di accertata non sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione dei contributi o di perdita successiva dei requisiti.
2. I contributi concessi sono decurtati proporzionalmente in caso di realizzazione parziale della iniziativa, a condizione che l'iniziativa conservi comunque la sua peculiarità.

La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli n. 3
Pescara, li 20 MAG. 2010
Il Funzionario

Documento composto da n. 03..... facciate.
ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n 431 del 31 MAG. 2010
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garieni)

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - GIUNTA REGIONALE L'AQUILA - PESCARA

ALLEGATO n. 3

ART. 35 DELLA L.R. 30 0TTOBRE 2009, N. 23 – "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELL'ARTIGIANATO"

Art. 1 Clausola "de minimis" Termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo

1. I contributi sono concessi nel rispetto della regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379/5 del 28.12.2006, per cui l'importo complessivo degli aiuti " de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, fatta salva l'eccezione di un'impresa attiva nel settore dei trasporti su strada, nel qual caso l'importo complessivo degli aiuti " de minimis" concessi non deve superare € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. I Consorzi e le società consortili, costituiti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale, possono presentare alla Giunta Regionale Direzione Sviluppo Economico Servizio Sviluppo dell'Artigianato, entro e non oltre il termine del 31/8 di ogni anno, a pena di esclusione, le richieste di contributo ai sensi dell'art. 35 della legge regionale medesima.
3. La richiesta del contributo finanziario:
   - deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del richiedente;
   - deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o della società consortile;
   - deve indicare le finalità per cui si chiede il contributo finanziario.
4. Alla domanda devono essere allegati il programma dell'attività o dell'iniziativa che si intende realizzare, completo di tempistica, ed il preventivo finanziario recante l'indicazione dettagliata delle voci di entrata e di spesa, o invece, in caso l'iniziativa sia stata già realizzata, la relazione illustrativa sullo svolgimento ed il rendiconto finanziario.
5. Alla stessa domanda deve essere allegata dichiarazione del legale rappresentante del consorzio o della società consortile richiedente, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, che per la realizzazione dell' iniziativa non siano stati richiesti e/o ottenuti altri finanziamenti regionali.
6. La domanda deve altresì essere corredata da dichiarazione del rispetto "de minimis", resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante del consorzio o della società consortile richiedente, attestante, in relazione al progetto presentato ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 23 del 30/10/2009, alternativamente, quanto segue:
   - che il consorzio o la società consortile ha beneficiato di altre agevolazioni, a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 per un importo di € ..... (importo che deve essere inferiore ad € 200.000,00), e che lo stesso assume l'impegno a rispettare, per un periodo di tre esercizi finanziari dalla data di concessione della prima agevolazione "de minimis", il limite di cumulo di € 200.000,00, indicando all'uopo leggi di riferimento, date di concessione delle agevolazioni ed importi fruiti;
   - che i consorzio o la società consortile non ha beneficiato nell'arco di tre esercizi finanziari, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Art. 2 Determinazione risorse, tipologie di iniziative, misura dei contributi

1. Sono individuate tre tipologie di iniziative e cioè 1) realizzazione di iniziative di commercializzazione; 2) realizzazione di pubblicazioni e filmati; 3) realizzazione di centri permanenti polifunzionali. I progetti possono avere riguardo ad una o più delle attività di cui alle lettere da a) ad f) del comma 2 dell'art 35.
2. L'entità dell'intervento per la realizzazione di iniziative per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato è motivatamente determinata in base al rapporto tra spesa prevista sulla base dei preventivi o dei rendiconti finanziari, in caso di iniziativa già realizzata, e ponderazione dell'iniziativa stessa, fermo restando l'ammontare massimo concedibile di € 60.000,00.
3. I contributi sono concessi per le iniziative di commercializzazione rispondenti alle finalità di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 2 dell'art. 35, così come segue:
   - per le iniziative di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 35, con ambito di operatività ultra regionale, la percentuale massima del contributo concedibile è fissata nella misura del 60% rapportata al preventivo finanziario o, in caso di iniziativa già realizzata, al rendiconto finanziario;
   - per le iniziative di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 35, con ambito di operatività regionale, la percentuale massima del contributo concedibile è fissata nella misura del 50% rapportata al preventivo finanziario o, in caso di iniziativa già realizzata, al rendiconto finanziario;
   - per le iniziative di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 35, con ambito di operatività ultra regionale, la percentuale massima del contributo concedibile è fissata nella misura del 50% rapportata al preventivo finanziario o, in caso di iniziativa già realizzata, al rendiconto finanziario;
   - per le iniziative di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 35, con ambito di operatività regionale, la percentuale massima del contributo concedibile è fissata nella misura del 40% rapportata al preventivo finanziario o, in caso di iniziativa già realizzata, al rendiconto finanziario.
4. I contributi sono concessi per le iniziative di commercializzazione rispondenti alle finalità di cui alle lettere b), e c) del comma 2 dell'art. 35, così come segue:
   - per le iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 35, con ambito di operatività ultra regionale, la percentuale massima del contributo concedibile è fissata nella misura del 50% rapportata al preventivo finanziario o, in caso di iniziativa già realizzata, al rendiconto finanziario;
   - per le iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 35, con ambito di operatività regionale, la percentuale massima del contributo concedibile è fissata nella misura del 50% rapportata al preventivo finanziario o, in caso di iniziativa già realizzata, al rendiconto finanziario.
5. I contributi sono concessi per le iniziative attinenti alla realizzazione di centri permanenti polifunzionali rispondenti alle finalità di cui alla lett. f) dell'art. 35 nella misura percentuale massima del 60% rapportata al preventivo finanziario o, in caso di iniziativa già realizzata, al rendiconto finanziario.

Art. 3 Concessione e liquidazione dei contributi

1. Con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato si provvede all'esame delle richieste pervenute ed a determinare il contributo massimo ammissibile per ciascuna delle iniziative in parola.
2. La concessione del contributo è determinata in relazione alla natura dell'iniziativa programmata ed al preventivo di spesa presentato o, nel caso l'iniziativa si sia già svolta, in relazione alla natura dell'iniziativa stessa ed al rendiconto finanziario.
3. I contributi di cui trattasi devono essere rapportati alla spesa complessivamente sostenuta e, comunque, essere contenuti nel limite della spesa stessa, per cui, qualora ci siano entrate o ricavi relativamente ad un'iniziativa, il totale dei ricavi o delle entrate o di entrambi e dei contributi avuti dalla Regione non può superare il totale della spesa sostenuta per l'iniziativa

di cui trattasi. Si fa luogo a riduzione dell'intervento regionale per la somma eccedente il consuntivo di spesa, in caso le entrate siano superiori alle spese, nel caso invece che la documentazione di spesa sia inferiore al preventivo, in misura proporzionale

4. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste risultate ammissibili, si ammettono a contributo le iniziative stesse, effettuando un abbattimento percentuale in misura fissa per tutte le iniziative sulle percentuali massime dei contributi concedibili, nella misura resa necessaria dalla disponibilità finanziaria.
5. La liquidazione del contributo è disposta a seguito di presentazione di relazione finale illustrativa sul regolare svolgimento dell'iniziativa, di rendiconto finanziario della manifestazione, dei documenti giustificativi della spesa fiscalmente valida, di dichiarazione del rispetto "de minimis" resa nelle forme e modalità di cui al precedente art. 1, e di ogni altra documentazione ritenuta utile.
6. I suddetti documenti giustificativi di spesa sono autenticati presso gli Uffici del Servizio Sviluppo dell'Artigianato, previa esibizione degli originali. Deve inoltre essere dichiarato da parte del legale rappresentante del consorzio o della società consortile che per la realizzazione della iniziativa non sono stati usufruiti altri finanziamenti regionali.
7. La documentazione giustificativa di spesa avente riguardo a spese di ristorazione, buffet, e similari può essere ammessa solo se la ristorazione o il buffet costituiscano un momento integrante dello svolgimento dell'iniziativa stessa. Tale circostanza deve essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio o società consortile, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
8. La documentazione giustificativa di spesa avente riguardo a spese per spettacoli o intrattenimenti musicali, teatrali, etc, strettamente connessi allo svolgimento dell'evento più direttamente avente attinenza all'artigianato può essere ammessa in misura non superiore al 5%. La circostanza relativa all'attinenza deve essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio o società consortile, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
9. La documentazione giustificativa di spesa avente riguardo a spese di ristorazione o pernottamento di relatori per un Convegno o seminario può essere ammessa solo in quanto temporalmente connessa allo svolgimento dell'evento. Tale circostanza deve essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio o società consortile, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 4 - Casi di revoca e decurtazione dei contributi

1. I contributi regionali sono revocati e si procede al recupero delle somme erogate nel caso di accertata non sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione dei contributi o di perdita successiva dei requisiti.
2. I contributi concessi sono decurtati proporzionalmente in caso di realizzazione parziale del l'iniziativa, a condizione che l'iniziativa conservi comunque la sua peculiarità.

La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli n. 3
Pescara, li 20 LUG. 2010
Il Funzionario